

IL REALE UTILIZZATORE NEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE

di Matteo di Bari

Una nuova figura giuridica creata da una compagnia di telefonia mobile è quella del "reale utilizzatore". In occasione dell'attivazione di particolari opzioni o benefici di qualsivoglia natura da parte di un soggetto diverso dal sottoscrittore del contratto di utenza che si dichiara al telefono con l'operatore della società diventa, per ciò stesso, "reale utilizzatore". Con ciò dovendosi distinguere la sua figura dall'originario titolare sottoscrittore del contratto di utenza. Fin qui *nulla quaestio*. La diversa figura viene spiegata dai rivenditori autorizzati come disposizione interna della compagnia in adeguamento ad esigenze di giustizia. Dal momento che tramite il telefonino è possibile commettere reati o comunque partecipare alla commissione di reati la compagnia di telefonia mobile distingue il titolare dal reale utilizzatore. Sennonché accade che quando il titolare, per qualsiasi motivo, compie un atto di gestione del proprio rapporto con la compagnia di telefonia mobile si accorge di aver perso la titolarità vera e propria del contratto, essendo a quel punto necessari la sottoscrizione e i dati del reale utilizzatore. E non c'è modo alcun di far comprendere che il telefonino è stato dato solo in uso, prestato o altro, senza aver intenzione alcuna di perdere la titolarità del contratto. Il titolare perde la titolarità della propria utenza che passa in capo al reale utilizzatore.

Se ciò è comprensibile sul piano pubblicistico, (e ciò pure è discutibile), sul piano civilistico sembrerebbe una forma di abuso. Giuridicamente il fenomeno sembra inquadarsi nella cessione di contratto regolata dal codice civile. Data la nozione di contratto, la cessione del contratto è il trasferimento della posizione contrattuale posto in essere da una parte contrattuale a vantaggio di un terzo che diventa così, a sua volta, la parte del contratto originario, salvo il consenso del contraente ceduto. Ai sensi dell'art. 1406 ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra vi consenta. E qui sta la forma di abuso. La mancanza del consenso del precedente titolare. Il titolare del

contratto originario si trova così "spossessato" senza aver potuto manifestare il proprio consenso. Il consenso può semmai essere dato preventivamente ex art. 1407 co 1° ma certamente non se ne può fare a meno. Si tratterebbe altrimenti di una modificazione unilaterale della struttura contrattuale a danno dell'altro contraente. Anche sotto il profilo della forma di questa modificazione bisogna registrare che parte della dottrina, nel silenzio della legge, richiede la stessa forma del primo negozio per tutti i negozi che da quello discendono o derivano (di secondo grado).